

DOCUMENTO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Polizza Infortuni Conducente

ALD Automotive Italia Srl ha stipulato con la compagnia assicurativa Euro Insurances DAC una polizza assicurativa (di seguito il contratto di Assicurazione) a copertura degli infortuni subiti dal conducente dei veicoli compresi nella propria flotta.

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è Euro Insurances DAC (di seguito anche la "Compagnia di Assicurazione"), con sede legale in Ayvens House, Central Park, Leopardstown, Dublino 18, Irlanda.

La Società opera in Italia in regime di libera prestazione dei Servizi.

Il presente contratto riguarda l'assicurazione per danni alla persona occorsi nel corso della locazione a lungo termine di veicoli tramite ALD Automotive Italia S.r.l.

Sommario

1.	Oggetto della polizza	3
2.	Veicoli assicurati	3
3.	Soggetti Assicurabili	3
4.	Ambito Territoriale	3
5.	Copertura in caso di invalidità permanente	3
6.	Copertura in caso di Morte	4
7.	Spese mediche	4
8.	Criteri di ammissibilità dell'indennizzo	4
9.	Esclusioni	5
10.	Limite alla risarcibilità per sinistro	6
11.	Denuncia dei sinistri ed obblighi connessi	6
12.	Accordi	6
13.	Rinuncia al diritto di rivalsa	6
14.	Altre assicurazioni	6
15.	Indennizzi cumulativi	7
16.	Perizia medica	7
17.	Prescrizione	7
18.	Comunicazioni	7



Definizioni

Le definizioni e i Termini di assicurazione sono riportati di seguito.

- **Danno:** le lesioni a seguito di un incidente nella circolazione per cui è prevista l'assicurazione;
- **Indennità:** somma dovuta all'Assicurato o ai suoi eredi, a seguito del verificarsi di un danno;
- **Consolidamento:** data a partire dalla quale lo stato fisiologico e psicologico dell'Assicurato dopo il verificarsi di un Incidente di Circolazione si stabilizza e non è suscettibile di variazioni sostanziali;
- **Morte:** cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali;
- **Franchigia:** quota del danno che è esclusa dall'Indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale di invalidità permanente (per la copertura dell'invalidità permanente) o come importo fisso (per la copertura delle spese mediche);
- **Conducente:** qualsiasi persona fisica autorizzata, dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine, alla guida dei veicoli del Contraente indicati nel Libretto di Registro, purché in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato;
- **Dipendente:** Tutte le persone fisiche delle quali, nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro o di servizi, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.
- **Eredi:** eredi legittimi dell'Assicurato come individuati dal Codice Civile, aventi diritto a ricevere il pagamento dell'Indennità;
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295 e successive modifiche;
- **Assicuratore:** La Compagnia di Assicurazione, come indicato nell'intestazione della presente Polizza di Assicurazione;
- **Assicurato:** la persona fisica autorizzata alla guida ai sensi di legge, titolare di una patente di guida e che abbia un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni e che guidi un veicolo assicurato coperto dalla presente Polizza assicurativa al momento del sinistro;
- **Veicoli Assicurati:** veicoli ai quali si riferisce la presente Polizza Assicurativa, come specificato nell'art. 3 della presente Polizza Assicurativa;
- **Assicurazione:** la copertura prevista dalla Polizza Assicurativa;
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo compreso tra la Data di Efficacia della presente Polizza di Assicurazione e la Data di Scadenza come indicato all'articolo 19;
- **Legge:** tutte le disposizioni legislative e regolamentari italiane applicabili alla presente Polizza di Assicurazione, ivi compreso il Codice delle Assicurazioni Private (adottato con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche) e le relative norme e regolamenti attuativi, nonché il Codice Civile.

Termini e condizioni

1. Oggetto della polizza

L'oggetto della presente Polizza di Assicurazione è la definizione di termini e condizioni in base ai quali la Compagnia di Assicurazione dovrà, secondo la Legge e alle condizioni definite nel presente documento, coprire gli infortuni subiti dai conducenti Assicurati, durante lo svolgimento delle loro attività professionali e non, e derivanti da Incidenti nella Circolazione in cui è coinvolto un Veicolo assicurato (come menzionato nell'art. 2 di seguito).

Sono inclusi nella presente Polizza Assicurativa gli infortuni occorsi durante l'esecuzione da parte del conducente delle operazioni necessarie per la ripresa della circolazione dopo che il Veicolo Assicurato è stato costretto all'arresto.

La presente Polizza Assicurativa prevede diversi Livelli di Copertura e diversi Codici Prodotto, i cui termini e condizioni sono specificati negli articoli della presente Polizza Assicurativa.

2. Veicoli assicurati

La presente Polizza Assicurativa si riferisce ai seguenti veicoli: autovetture, furgoni fino a 6,0 tonnellate e motocicli, di proprietà del Contraente, immatricolati per l'uso in locazione senza conducente e affidati a terzi in forza di un contratto di noleggio a lungo termine, come previsto da ciascun contratto di locazione.

L'Assicurazione copre anche i veicoli sostitutivi, aventi le caratteristiche di cui al presente art. 2, forniti dal Contraente a terzi in forza dei contratti di locazione in essere, anche se di proprietà di una società terza.

Il Contraente consegnerà all'Utente e/o all'Assicurato la documentazione precontrattuale e contrattuale richiesta dalla normativa applicabile contenente anche il livello di Copertura e le esclusioni della Polizza Assicurativa.

3. Soggetti Assicurabili

La copertura ai sensi della presente Polizza Assicurativa è prevista per tutte le persone fisiche che, alla data del sinistro, hanno un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni e guidano legalmente un Veicolo Assicurato in qualità di conducenti, essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi applicabili.

4. Ambito Territoriale

L'Assicurazione sarà valida per tutti i Paesi del mondo. Tuttavia, l'indennità sarà corrisposta in Italia e nella valuta locale.

5. Copertura in caso di invalidità permanente

A seguito del verificarsi di un Infortunio nella Circolazione coperto dalla presente Polizza Assicurativa, l'Assicurato è coperto se in conseguenza del predetto incidente riporti un'Invalidità Permanente, a condizione che detta Invalidità Permanente si verifichi entro due anni dal giorno in cui si verifica il Sinistro.

L'indennizzo conseguente è determinato, sulla base del Livello di Copertura e del Codice del Prodotto, moltiplicando la somma assicurata per Invalidità Permanente per una percentuale corrispondente alla differenza tra la percentuale di Invalidità Permanente dopo il Consolidamento e la percentuale di Franchigia applicabile.

La valutazione della percentuale di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i., fermo restando che le percentuali indicate nella suddetta tabella sono da applicarsi alla somma assicurata per Invalidità Permanente, come specificato nelle tabelle che precedono.

Se la percentuale di Invalidità Permanente dopo il Consolidamento è uguale o superiore al 66%, l'Indennizzo sarà pari alla somma assicurata totale per Invalidità Permanente, specificata nelle tabelle di cui sopra, meno la percentuale relativa alla Franchigia applicabile, sulla base degli scaglioni di Franchigia applicabili specificati di seguito.

Se la percentuale di Invalidità permanente dopo il consolidamento è inferiore alla percentuale della franchigia applicabile, l'Assicuratore non pagherà alcun risarcimento.

L'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di Invalidità Permanente ai sensi della presente Polizza Assicurativa sarà corrisposto all'Assicurato.

6. Copertura in caso di Morte

Se l'Incidente nella Circolazione, come descritto nella presente Polizza di Assicurazione, ha avuto come conseguenza il Decesso dell'Assicurato, e il Decesso si verifica entro due anni dal giorno in cui si verifica il Sinistro, l'Assicuratore pagherà la somma totale assicurata per il caso di Decesso, secondo il Livello di Copertura e il Codice del Prodotto, come specificato nelle tabelle seguenti.

In aggiunta a quanto sopra, si riconosce che uno stato dichiarato di "coma irreversibile" derivante da un sinistro dovuto a un incidente nella circolazione sarà considerato come caso di morte ai fini dell'indennizzo.

L'Indennizzo è corrisposto agli Eredi dell'Assicurato, come individuati dal Codice Civile. Resta inteso che non verrà applicata alcuna franchigia.

7. Spese mediche

Se l'Assicurato, a seguito di un Incidente nella Circolazione coperto dalla presente Polizza di Assicurazione, subisce un'Invalidità Permanente, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato anche il costo delle spese mediche sostenute a causa del predetto Incidente, fino all'importo massimo assicurato per le spese mediche secondo i massimali previsti nella lettera di offerta.

Se l'Assicurato non riceve il pagamento per invalidità totale permanente, il costo delle spese mediche non sarà rimborsato.

Le spese mediche comprendono i seguenti costi:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari del medico o del chirurgo;
- test diagnostici ed esami di laboratorio;
- costi sostenuti per il trasporto in ambulanza e/o con mezzi speciali di soccorso alla struttura di cura o all'ambulatorio;
- fisioterapia in generale e spese farmaceutiche;
- spese per una prima protesi, escluse le protesi dentarie.

Le spese sostenute per le procedure di chirurgia plastica sono espressamente escluse, tranne se necessario al fine di eliminare o ridurre l'invalidità permanente, laddove tale copertura sia prevista.

8. Criteri di ammissibilità dell'indennizzo

La Società è tenuta a corrispondere l'Indennizzo esclusivamente per le conseguenze dirette dell'Incidente nella Circolazione, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

L'influenza che l'Incidente nella Circolazione può aver avuto su tali condizioni, così come l'impatto negativo che tali condizioni possono avere sull'esito del danno causato dall'Incidente nella Circolazione, sono conseguenze indirette e quindi non ammissibili all'indennizzo.

Allo stesso modo, in caso di mutilazioni preesistenti o difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente sarà corrisposto esclusivamente per le conseguenze dirette causate dall'Incidente di Circolazione, come se fosse stato subito da una persona fisicamente sana, senza tener conto del maggiore impatto negativo derivante dalle condizioni preesistenti.

9. Esclusioni

L'Assicurazione prevista dalla presente Polizza Assicurativa non copre:

- incidenti avvenuti durante l'arruolamento volontario, la chiamata alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- incidenti avvenuti quando il conducente non è autorizzato a guidare in conformità con le disposizioni di legge applicabili. In deroga, questa esclusione non si applicherà se il conducente rinnova la patente di guida entro 3 mesi dalla data di scadenza del documento;
- incidenti dovuti ad eventi direttamente connessi ad uno stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- incidenti dovuti a rivolte, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni;
- incidenti avvenuti durante la guida e l'utilizzo di aeromobili e la guida di veicoli subacquei;
- incidenti avvenuti a seguito di frode, dolo o azioni criminali da parte dell'Assicurato o dell'Assicurato;
- incidenti avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni assunti volontariamente;
- incidenti dovuti ad uno stato di ebbrezza durante la guida di mezzi terrestri o acquatici in genere;
- gli incidenti avvenuti come conseguenza diretta o indiretta della trasformazione del nucleo atomico, nonché le radiazioni causate dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- incidenti avvenuti durante la partecipazione a competizioni o manifestazioni sportive;
- incidenti che sono la conseguenza diretta o indiretta di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atti terroristici o da guerre;
- incidenti avvenuti sotto l'effetto dell'alcol.

Limitazioni relative alle ernie

Per quanto riguarda le ernie addominali traumatiche, si riconosce che:

- se un'ernia, anche bilaterale, non è operabile secondo il parere del medico, sarà corrisposto un Indennizzo a titolo di Invalidità Permanente pari ad un importo non superiore al 10% della somma assicurata per Invalidità Permanente a seconda del Livello di Copertura e del Codice del Prodotto, come specificato nell'art. 5 di cui sopra;
- se un'ernia è operabile, nessun Indennizzo sarà pagato dall'Assicuratore;
- in caso di controversia in merito alla natura o all'operabilità dell'ernia, la decisione sarà sottoposta alla Commissione Medica, come stabilito nell'art. 17 della presente Polizza Assicurativa.

10. Limite alla risarcibilità per sinistro

Si conviene espressamente che in nessun caso l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare, in relazione ad un singolo Sinistro, un Indennizzo complessivo superiore a € 2.000.000,00, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti nel Sinistro.

11. Denuncia dei sinistri ed obblighi connessi

La denuncia di sinistro, corredata dall'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'Incidente nella Circolazione e delle cause che lo hanno causato, corredata da un certificato medico, deve essere presentata per iscritto all'Assicuratore entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui la Parte Contraente o i suoi successori o eredi sono in grado di presentare la denuncia.

Le Parti convengono che la gestione del Sinistro sarà eseguita come descritto all'interno delle CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE.

Dopo il verificarsi di un sinistro, l'Assicurato deve ottenere le cure di un medico e seguire le prescrizioni di tale medico. Successivamente, l'Assicurato invierà certificati medici relativi all'andamento delle lesioni subite a intervalli non superiori a 30 giorni e fino alla completa guarigione.

Se la lesione subita a causa di un incidente nella circolazione ha provocato il decesso dell'assicurato, o se il decesso dell'assicurato si verifica durante il suddetto periodo di trattamento medico, l'assicuratore deve essere immediatamente informato dalla parte contraente.

L'Assicurato è responsabile dei costi delle cure e dei certificati medici, a meno che non siano espressamente inclusi nell'Assicurazione.

12. Accordi

Dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, nonché dopo aver completato le indagini appropriate, l'Assicuratore liquiderà l'Indennizzo ritenuto dovuto, ne informerà le parti interessate e, dopo aver ricevuto la notifica della loro accettazione, provvederà al pagamento. Il Risarcimento sarà corrisposto in Italia, in valuta italiana.

La decisione del Collegio dei Medici, prevista dall'art 17 di seguito, sarà vincolante per le Parti, anche se uno dei Medici si rifiuta di firmare il relativo rapporto.

13. Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili dell'Incidente di Circolazione cui ha diritto ai sensi dell'art. 1916 c.c. a favore dell'Assicurato.

14. Altre assicurazioni

In deroga all'articolo 1910 del Codice civile, la Parte contraente non è tenuta a comunicare all'Assicuratore altre polizze assicurative stipulate al fine di coprire gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, se presenti.

15. Indennizzi cumulativi

Se dopo che è stato pagato un Indennizzo per Invalidità Permanente, entro due anni dalla data del sinistro, e in conseguenza dello stesso, l'Assicurato muore, l'Assicuratore pagherà agli Eredi la differenza tra l'Indennizzo pagato e l'Indennizzo per Morte, pagando anche l'eventuale franchigia applicata se quest'ultima è più alta, e non chiederà un rimborso se non lo è.

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di natura personale e pertanto non può essere trasferito agli Eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per una causa indipendente dal sinistro dopo che un Indennizzo è stato pagato, o dopo che l'Indennizzo è stato liquidato o offerto in un determinato importo, l'Assicuratore pagherà agli Eredi l'importo stabilito o offerto.

16. Perizia medica

In caso di disaccordo sulla natura e le conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, le Parti si impegnano a coinvolgere un Panel di tre Medici, di comune accordo, per decidere in conformità e nei limiti delle condizioni previste nella presente Polizza Assicurativa.

Le decisioni del Panel sono prese a maggioranza dei voti, con la rinuncia a qualsiasi formalità legale.

La proposta di convocazione del Collegio dei Medici deve provenire dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione dell'Assicuratore, e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del Medico designato; l'Assicuratore darà comunicazione all'Assicurato, entro i successivi 30 giorni, del nominativo del Medico che a sua volta designa.

Il terzo medico sarà scelto dalle Parti da un elenco di tre medici proposti dai due medici già designati. In caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal segretario dell'Ordine dei medici competente nel luogo in cui il Collegio dei medici si riunirà.

Una volta nominato il terzo Medico, l'Assicuratore convoca il Panel e invita l'Assicurato o gli aventi causa dell'Assicurato a presentarsi. Il Collegio dei Medici avrà sede, a discrezione dell'Assicurato, nel Comune in cui si trova l'istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o presso la sede della filiale italiana dell'Assicuratore. Ciascuna delle Parti provvederà a proprie spese al pagamento del Medico che ha designato, oltre a contribuire con la metà alle spese e gli onorari del terzo Medico.

Il Collegio dei Medici avrà il potere, ove lo ritenga opportuno, di rinviare la determinazione definitiva dell'Invalidità Permanente fino a un momento che sarà determinato dal Collegio, entro due anni, nel qual caso il Collegio potrà nel frattempo approvare un esborso provvisorio a fronte dell'Indennizzo da assegnare nella liquidazione finale dell'infortunio.

17. Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 (due) anni.

18. Comunicazioni

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a:

ALD AUTOMOTIVE ITALIA
Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma
PEC: aldautomotiveitalia@arubapec.it

Publicato Dicembre 2024